

STATUTO della FONDAZIONE LUIGI EINAUDI
(Modificato con D.M. 16 ottobre 2000)

Art. 1) Fondazione

E' istituita con sede legale a Torino la Fondazione Luigi Einaudi.

Art. 2) Finalità della Fondazione

Scopo della Fondazione è quello di formare nel campo degli studi economici, politici e storici giovani studiosi e di allestire strumenti di lavoro adatti alle necessità di una società moderna.

In collaborazione con Università ed istituzioni di ricerca italiane e straniere sarà compito della Fondazione di fornire a studiosi di ogni età i mezzi di un lavoro proficuo, non realizzabile se non attraverso intensi rapporti personali fra docenti e discepoli, continui scambi di idee, condizioni favorevoli di ricerca.

Inoltre la Fondazione dovrà:

- 1) continuare ed incrementare le collezioni della Biblioteca Luigi Einaudi, rendendola strumento di lavoro sempre più adatto ai suoi programmi;
- 2) raccogliere materiali manoscritti lettere di e su Luigi Einaudi ed altre eminenti personalità o Enti e curarne la catalogazione ed eventuale pubblicazione;
- 3) promuovere la stampa del catalogo della Biblioteca di Luigi Einaudi e di quelle altre pubblicazioni che la Fondazione riterrà opportune.

Le predette finalità sono perseguite senza fini di lucro.

Art. 3) Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dalla Biblioteca di Luigi Einaudi offerta in donazione dalla famiglia per atto notarile del 22 luglio 1964.

La Biblioteca comprende le collezioni di libri, opuscoli e riviste trasferite a Torino nella sede di Palazzo d'Azeglio essendo state assicurate le necessarie condizioni di locali e di servizi atti al suo funzionamento, oltreché di mezzi finanziari adeguati alla sua conservazione, al suo uso ed al suo sviluppo.

- 2) dal fondo originario di Lire sei milioni (L. 6.000.000) e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso.

- 3) da beni mobili, compresi libri, opuscoli, riviste, carte di archivio o manoscritti e beni immobili; da eventuali sussidi convenzionati destinatile dai fondatori; nonché da tutti gli altri beni che ulteriormente le pervenissero.

Art. 4) Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Comitato Esecutivo;
- 3) il Comitato Scientifico;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) l'Assemblea.

Art. 5) Consiglio di Amministrazione. Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 membri, aumentabili a 13 secondo quanto previsto dal n. 7 di questo articolo, e cioè :

1) un rappresentante della famiglia di Luigi Einaudi, designato dalle persone di cui all'art. 13;

2) tre rappresentanti rispettivamente della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e del Comune di Torino, designati dai loro competenti organi;

3) tre rappresentanti rispettivamente della Compagnia di San Paolo, della Fondazione CRT e della FIAT S.p.A., designati dai loro competenti organi;

4) un rappresentante dell'Università di Torino, nominato dal Rettore su designazione del Senato accademico;

5) un rappresentante dello Stato, nominato dal competente Ministero;

6) un rappresentante del Comitato scientifico nella persona del suo presidente, o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente;

7) tre membri, scelti fra quelle persone che hanno dimostrato di sostenere le attività della Fondazione e di dividerne gli scopi cooptati da almeno sette componenti del Consiglio;

In caso di vacanza di un seggio consiliare protratta per oltre sei mesi provvede alla nomina il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto ove possibile, degli interessi da rappresentare.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di cui ai numeri dal 2 al 5 nonché quelli cooptati di cui al n. 7, sono eletti per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio sceglie fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente i quali rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce in ogni sua funzione il Vice Presidente.

Il Consiglio nomina suo Segretario, persona anche esterna al Consiglio, dotata della dovuta idoneità professionale e morale. Il Presidente della Fondazione può delegare al Segretario la firma di atti e documenti necessari per l'esecuzione di quanto deliberato dai competenti organi della Fondazione. Il Segretario avrà cura della redazione dei Verbali delle sedute del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Art. 6) Consiglio di Amministrazione. Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con 15 giorni di preavviso si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta tre membri lo richiedano con lettera indirizzata al Presidente.

Esso delibera in ordine all'Amministrazione dei beni, all'organizzazione e funzionamento dei servizi, al regolamento dei rapporti col personale e sorveglia il buon andamento delle attività della Fondazione.

In particolare:

1) approva entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

2) provvede, su proposta del Comitato Scientifico, a deliberare i bandi di concorso per la concessione di borse e contributi di ricerca e l'attribuzione dei corrispondenti assegni;

- 3) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli pubblici o privati, ovvero in beni immobili;
- 4) nomina i membri del Comitato scientifico a termini dell'art. 8;
- 5) provvede all'aggiornamento dei regolamenti della Fondazione e, in base alle proposte del Comitato scientifico, alla determinazione delle norme riguardanti l'attività scientifica, alla fissazione dei compensi e onorari accademici, allo sviluppo della Biblioteca e dell'Archivio;
- 6) determina annualmente il compenso spettante ai Revisori dei Conti sentito il parere del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica;
- 7) predispose una relazione annuale delle attività della Fondazione per l'invio al competente Ministero.

Art. 7) Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da tre dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Del Comitato esecutivo dovrà far parte il rappresentante della Famiglia Einaudi, di cui all'art. 5, n. 1. Non possono dunque essere delegate le attribuzioni di cui al precedente articolo, ai numeri 1, 4, 5, 6.

Ogni decisione del Comitato esecutivo, verbalizzata dal Segretario del Consiglio, viene successivamente sottoposta per la ratifica al Consiglio stesso.

Art. 8) Comitato Scientifico. Composizione

Il Comitato Scientifico è composto da undici membri effettivi, nonché dai membri onorari di cui al presente articolo.

Membri effettivi

I membri effettivi durano in carica 6 anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza di un posto di membro effettivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova nomina su designazione del Comitato Scientifico.

Ove la designazione non venga accolta, il Comitato propone una terna di nomi fra i quali il Consiglio di Amministrazione fa la sua scelta.

In caso di vacanza non dovuta a scadenza del mandato, la sostituzione è limitata al restante periodo del sessennio relativo al posto vacante.

Membri onorari

Al compimento dell'ottantesimo anno di età i membri effettivi acquistano la qualifica di membri onorari e ad essi subentrano nuovi membri effettivi da nominare per un sessennio con le modalità sopra stabilite.

Sedute del Comitato

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di almeno 6 membri. Le sue decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai fini della determinazione del numero legale, richiesto per la validità della seduta, si tiene conto dei membri onorari che intervengono alla seduta medesima.

Il Comitato Scientifico, a maggioranza dei presenti e con un minimo di cinque voti favorevoli, sceglie tra i suoi membri effettivi:

- a) il Presidente e il Vice Presidente. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un secondo triennio; il Comitato può attribuire all'uno o all'altro compiti specifici;

b) il Sovrintendente della Biblioteca e dell'Archivio il quale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Entro il 1° ottobre di ogni anno, d'intesa con il Comitato, egli presenta al Consiglio di Amministrazione il piano annuale di sviluppo della Biblioteca e dell'Archivio con una previsione dei costi nelle varie categorie di spesa.

Art. 9) Comitato Scientifico. Funzioni

Il Comitato scientifico si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno accademico; può essere convocato anche con maggior frequenza per iniziativa del suo Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Comitato scientifico determina i programmi della Fondazione entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Esso promuove e dirige le attività scientifiche della Fondazione ispirato e protetto nella sua condotta dal principio della libertà della scienza e dell'insegnamento.

Per attuare i fini della Fondazione come descritti nell'art. 2, il Comitato scientifico con riferimento a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'art. 6:

- 1) propone al Consiglio di Amministrazione borse di studio e contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- 2) organizza seminari per i borsisti e altri partecipanti;
- 3) invita a partecipare alle attività della Fondazione quelle persone, di qualsiasi paese che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento dei fini prefissi;
- 4) promuove riunioni intese a facilitare e stimolare le ricerche in corso sotto i suoi auspici;
- 5) cura la pubblicazione di quei lavori, frutto degli studi da esso promossi che risultassero degni di stampa;
- 6) propone programmi individuali e collettivi di ricerca;
- 7) incoraggia, infine, tutte quelle attività che a suo giudizio rispondono ai fini della Fondazione.

Art. 10) Collegio dei Revisori dei Conti. Composizione

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri e cioè:

a) tre nominati rispettivamente dalla Città di Torino, dalla Provincia di Torino e dall'Università degli Studi di Torino;

b) due nominati rispettivamente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e dal Ministero del Tesoro.

I revisori di cui alla lettera a) debbono essere iscritti nel ruolo dei Revisori contabili. I Revisori durano in carica per un triennio e sono sostituiti, in caso di morte o rinuncia, dall'Ente competente per la nomina.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti, iscritti nel ruolo dei revisori contabili, il Presidente.

Art. 11) Revisori dei Conti. Funzioni

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa.

Di ogni sua riunione il Collegio redige il verbale.

I revisori dei conti hanno la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Art. 12) Assemblea

Le modifiche al presente Statuto potranno essere deliberate a maggioranza dei componenti, dall'Assemblea costituita dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai membri del Comitato Scientifico e dai rappresentanti della Famiglia Einaudi, di cui all'art. 13.

Art. 13) Rappresentanti della Famiglia Einaudi

Rappresentanti della Famiglia Einaudi nell'Assemblea sono:

- 1) loro vita natural durante, i tre figli di Luigi Einaudi: Mario, Roberto e Giulio;
- 2) quelle tre persone, membri della Famiglia o altre che, con comunicazione scritta indirizzata al Segretario del Consiglio di Amministrazione, siano state scelte da Mario, Roberto e Giulio Einaudi ad esercitare dopo la loro morte tale funzione;
- 3) in caso di mancata designazione, il primogenito di ciascun stipite;
- 4) le persone designate con analoga procedura in prosieguo di tempo.